

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 144 a iniziativa del Consigliere Latini

Disposizioni urgenti per la tutela delle produzioni agro-alimentari di qualità: produzioni biologiche, D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.

Signori Consiglieri,

l'obiettivo di questa legge è di coniugare in modo sempre più efficace la tutela del territorio marchigiano per evitare una costante diminuzione delle superfici destinate all'agricoltura biologica e/o di pregio.

La tutela dell'ambiente, con la recente modifica dell'articolo 11 della Costituzione introdotta dalla Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" è uno degli obiettivi dell'intera nostra comunità o meglio è obiettivo, diritto e dovere.

Ciò significa saper coniugare in modo corretto le attività umane con l'ecosistema.

Particolarmente delicato è il tema dell'uso dei suoli, della costante diminuzione dei terreni vocati all'agricoltura a favore di attività industriali o di servizi. Il costante impoverimento delle superfici agricole e il conseguente vulnus alle specie animali e vegetali, la compromissione delle biodiversità esigono attenzione e lungimiranza da parte del legislatore.

Uno dei rischi che i terreni agricoli marchigiani corrono è quello della loro sottrazione all'uso storico anche a favore della realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti quando, fin dalle prime norme in materia, veniva indicato come preferibile l'uso di zone industriali o di quelle ambientalmente più compromesse.

Il decreto legislativo 152/2006 in materia di localizzazione degli impianti di gestione (recupero e smaltimento rifiuti) prevede:

- a) all'articolo 195, comma 1, lettera p), del d.lgs.152/2006 che è tra le competenze statali l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- b) all'articolo 196, comma 1, lettera n), che è di competenza delle Regioni la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
- c) all'articolo 197, comma 1, lettera d), che compete alle Province "l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee..." sulla

base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché, sentiti l'Autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento.

Dalla lettura unitaria di tali disposizioni appare evidente che l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee-non idonee avviene con indicazioni di ordine positivo (la previsione delle zone idonee) e di ordine negativo (la previsione delle zone non idonee). L'attività provinciale è sottoposta a una serie di vincoli sia contenutistici sia procedurali: la individuazione va effettuata, come già evidenziato, sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento ex articolo 20, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h) del d.lgs. 152/2006, ossia in conformità a quanto stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il vigente Piano regionale gestione rifiuti, approvato con deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015, al punto 12.8.3 individua "Livelli di penalizzazione" per le aree DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT ma contestualmente prevede che "Il vincolo assume carattere di tutela integrale qualora sia comprovata la presenza, per i lotti interessati, di produzioni agricole di pregio così come definite dal d.lgs. 228/2001".

Ciò significa che le norme sopra richiamate riguardano tutte le zone indicate nel comma 1 dell'articolo 21 del d.lgs. 228/2001 che riguardano sia aree finalizzate alla produzione di colture certificate DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT sia, sin dalla fase di transizione con la relativa dichiarazione d'impegno della pratica agricola e dell'osservanza dei cicli produttivi biologici, le aree agricole coltivate con il metodo dell'agricoltura biologica.

Il vincolo di tutela integrale è posto dal PRGR a condizione che il proprietario dei terreni/lotti sia in grado di dimostrare di avere in atto una coltivazione di quelle sopra descritte certificata alla data di entrata in vigore del Piano; in tal caso il vincolo di esclusione degli impianti diventa di tutela integrale.

E' chiaro che un'acritica e letterale interpretazione della norma potrebbe portare alla cristallizzazione dello status quo del 2015 (anno di approvazione del PRGR) quando invece la disposizione, per non vanificarne gli effetti e gli obiettivi, va applicata in progress e rapportata allo stato attuale essendo la tutela direttamente imposta dalla legge proprio in relazione al fine di tutelare le produzioni di pregio, sia quelle già avviate sia quelle future.

A supporto della interpretazione proposta sovvien anche il recentissimo articolo 2 della legge 9 marzo 2022, n. 23 recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico" che definisce, la «produzione biologica» o «metodo biologico» come: "la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore", definizione che

viene poi specificata ancor meglio nell'articolo 1 così come segue: "La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano."

L'articolo 7, comma 2, lettera l), della citata legge prevede che il Piano d'azione nazionale promuova progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici finalizzati anche "all'informazione sulla lontananza da impianti inquinanti" affermando così un chiaro segnale della delicatezza del rapporto fra superfici destinate all'agricoltura biologica (e a quella di colture di pregio) e gli impianti di smaltimento dei rifiuti, discarica in primis e ponendo un'implicita indicazione di "non prossimità" fra le due destinazioni d'uso dei terreni.

Il metodo biologico va dunque tutelato in tutte le sue fasi, a partire dal periodo di conversione che rappresenta un delicato momento di passaggio dai metodi tradizionali a quello bio e che è anche quello meno remunerativo per l'imprenditore agricolo fino a giungere alle fasi della produzione, preparazione e distribuzione, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni, come applicato ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 18 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 206 del 5 settembre 2018.

Con delibera della Giunta regionale n. 160 del 22 febbraio 2021 recante "Art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., Direttiva UE 851/2018. Definizione di obiettivi della pianificazione e di modalità operative per l'aggiornamento e l'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015" la Regione Marche ha avviato il procedimento di aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale Gestione Rifiuti.

E' evidente che, in coerenza con l'assetto normativo nazionale e con gli obiettivi stessi della Regione Marche di tutela del territorio e delle produzioni agricole, stanti gli investimenti che la produzione biologica richiede, si rende assolutamente necessario e improcrastinabile tutelare gli

operatori agricoli che si sono indirizzati in questi anni verso questo metodo ambientalmente più rispettoso di coltivazione e coloro che fanno produzioni di pregio di varia denominazione (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT).

Nel 2021 è stato avviato il Distretto biologico regionale finalizzato ad essere strumento fondamentale di gestione del territorio attraverso la diffusione del metodo della coltivazione biologica e di pratiche di economia circolare per contribuire a preservare il paesaggio rurale locale e a migliorare l'ambiente. Risale sempre al 2021 il momento in cui le organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, le Centrali cooperative e la Camera di commercio delle Marche hanno firmato il "Patto per il biologico": un documento di intenti con i quali i sottoscrittori e la Regione Marche si sono impegnati a perseguire obiettivi comuni tra i quali anche quello di incrementare la superficie agricola utile (SAU) coltivata con metodo biologico.

Sulla base di queste premesse la proposta di legge intende perciò porre le basi, con una norma di salvaguardia, affinché anche la Regione Marche contribuisca fattivamente al raggiungimento degli obiettivi della legge nazionale legge 9 marzo 2022 n. 23 e della strategia Farm to Fork del New Green Deal dell'Unione europea che punta ad avere almeno un campo su quattro (25%) dedicato al bio in Italia.

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 motiva e dispone la tutela delle territori agricoli coltivati con il metodo biologico e/o per la produzione di colture di pregio. Esso prevede che al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale e per evitare che vi sia un ulteriore consumo di suolo agricolo, fino all'approvazione dell'aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale Gestione Rifiuti, sui terreni sui quali è praticata coltivazione agricola con il metodo biologico da parte di Operatori iscritti al SIAR - Sistema Informativo Agricoltura Regionale delle Marche - elenco degli "Operatori biologici" e/o su quelli di coltivazione di prodotti D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G. è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per operazioni di discarica.

L'articolo 2 attesta l'invarianza finanziaria della legge.

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**

Articolo 1 (*Disposizioni urgenti per la tutela delle produzioni agro-alimentari di qualità: produzioni biologiche, D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.*) - L'articolo 1 contiene disposizioni di natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (*Invarianza finanziaria*) La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.